

# COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

## Provincia di Alessandria

DET.N.56

Villanova Monferrato, 6 luglio 2018

**OGGETTO: Revoca in autotutela avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alle verifiche di vulnerabilità sismiche di edifici scolastici comunali.**

L'anno 2018 addì sei del mese di luglio, nell'Ufficio tecnico del comune di Villanova Monferrato il sottoscritto geom. Pasquale Barbato, nella sua qualità d'incaricato del Servizio, in forza del Decreto Sindacale n.3/2015 in data 02/03/2015.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 05/04/2018 sono state fornite direttive al responsabile del servizio tecnico in ordine all'avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico professionale di "verifica della vulnerabilità sismica da eseguire sugli edifici scolastici comunali" e dato atto che la copertura complessiva della spesa prevista in €.25.000,00 è finanziata mediante l'utilizzazione di fondi propri dell'Amministrazione comunale;

Che con atto Prot.n.1690 in data 03/05/2018 è stato pubblicato all'albo pretorio informatizzato del Comune dal 03/05/2018 al 17/05/2018 l'Avviso ad oggetto "indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alle verifiche di vulnerabilità sismiche di edifici scolastici comunali"

Che entro i termini stabiliti dall'Avviso Prot.n.1690 del 03/05/2018 pervenivano n. 45 manifestazioni di interesse;

Che con detto avviso si intendevano inclusi i costi della redazione della relazione geologica e quindi sottintesa per l'ammissibilità alla eventuale successiva procedura negoziata, la necessità per i soggetti interessati di possedere oltre all'abilitazione in ingegneria civile o edile o laurea equipollente anche l'abilitazione alla professione di geologo.

Che per quanto sopra, considerato che ai sensi dall'art.31 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto per la predisposizione delle relazioni geologiche, con nota in data 26 maggio 2018 con protocolli dal n.1982 al n.2010 (29 comunicazioni), veniva richiesto ai soli soggetti che avevano presentato istanza senza specificare la capacità tecnica e professionale di ambedue le figure professionali sopra citate di confermare l'interesse dichiarando il possesso sia dell'abilitazione in ingegneria civile o edile o laurea equipollente sia l'abilitazione alla professione di geologo.

Che entro i termini stabiliti con nota in data 26 maggio 2018 pervenivano n. 19 riscontri;

Che sono pervenute alcune osservazioni tra cui le seguenti:

- L'Arch. Silvano Gismondi dellp M.I. Arch.Studio segnala che *"in fase di avviso non fosse specificato in alcun modo la necessità della presenza di un geologo fra le figure richieste per la partecipazione al bando"* il che *"rende quindi necessaria la riapertura dei termini di manifestazione d'interesse"*;
- l'ing. Francesco d'Ercoi rileva che *"nei servizi di vulnerabilità sismica la presenza del geologo non è obbligatoria perché la relazione geologica è una prestazione professionale diversa"* e che inoltre *"la manifestazione di interesse proposta dalla stazione appaltante la prestazione del geologo non è quantizzata in termini di parcella, come previsto dalla normativa vigente"*, allegando inoltre un parere precontenzioso ANAC su un caso simile riguardante l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica di fabbricati (Delibera ANAC n.1336 del 20.12.2017) con cui il Consiglio dell'ANAC ritiene che *"non è legittima l'esclusione degli operatori economici che non hanno incluso un geologo tra i soggetti che svolgeranno il servizio oggetto della gara"*.

Che nell'Avviso Prot.n.1690 in data 03/05/2018 era espressamente indicato che Il Comune di Villanova Monferrato si riservava la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Ritenuto pertanto, alla luce del complesso ed a volte anche contraddittorio disposto normativo, che vi siano le condizioni oggettive per dover procedere alla revoca dell'Avviso Prot.n.1690 in data 03/05/2018 pubblicato all'albo pretorio informatizzato del Comune dal 03/05/2018 al 17/05/2018 ad oggetto "indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alle verifiche di vulnerabilità sismiche di edifici scolastici comunali".

Ritenuto inoltre che vi siano le condizioni oggettive per dover procedere alla revoca dei successivi atti seguenti l'Avviso Prot.n.1690 in data 03/05/2018.

Ritenuto che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

Considerato che il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai potenziali operatori economici;

Visto che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 recita "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

Dato atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso";

Rilevato che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

Ricordato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante annullamento dell'Avviso Prot.n.1690 in data 03/05/2018, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Vista la normativa regolante la materia in autotutela;

Tenuto conto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'Avviso Prot.n.1690 in data 03/05/2018e di tutti gli allegati e atti connessi;
- 2) Di approvare l'allegato schema di avviso di revoca che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di informare i partecipati all'Avviso Pubblico citato in oggetto del presente atto di revoca, mediante apposita comunicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Villanova Monferrato;
- 4) Di informare altresì i parteciapanti, con la stessa comunicazione di cui al precedente punto 3), che le istanze di manifestazione di interesse presentate entro la data di scadenza prevista nel revocato avviso pubblico non verranno prese in considerazione ai fini di eventuali future procedure di selezione per l'affidamento del servizio di cui in oggetto.
- 5) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Geom. Pasquale Barbato